

SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 2701

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(DE MICHELIS)

di concerto col Ministro delle Finanze

(FORMICA)

col Ministro del Tesoro

(CARLI)

col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(BATTAGLIA)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(RUGGIERO)

e col Ministro del Turismo e dello Spettacolo

(TOGNOLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 MARZO 1991

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988

ONOREVOLI SENATORI. - Le trattative per la conclusione dell'Accordo di coproduzione cinematografica italo-tunisino sono state portate a definizione con la firma del testo da parte del Ministro del turismo e dello spettacolo del tempo, onorevole Carraro, il 29 ottobre 1988.

La stipula del suddetto atto è stata considerata di rilevante importanza per l'Italia, sia dal punto di vista politico, che dal punto di vista economico-culturale, in quanto un'attività di collaborazione in questo settore può contribuire:

1) all'espansione dell'industria cinematografica e televisiva favorendo, altresì, l'intercambio e la distribuzione reciproca di film fra i due Paesi;

2) all'avvio di una concreta politica di collaborazione produttiva con i Paesi africani che si affacciano sul Mediterraneo;

3) all'utilizzo di particolari suggestivi scenari per le riprese in esterno.

Sul testo di accordo, ai sensi delle vigenti disposizioni, si è espressa favorevolmente la Sottocommissione per la cinematografia nella seduta del 4 ottobre 1988 e la firma dell'Accordo da parte dei rappresentanti governativi è stata preceduta da una riunione tecnica italo-tunisina, che ha avuto luogo a Tunisi il 28 ottobre 1988 e che ha provveduto alla parafatura del testo e delle annesse norme di procedura. Nel corso della stessa si è auspicata, da ambo le parti, la possibilità di estendere l'Accordo alle coproduzioni televisive, anche attraverso incentivi creditizi nell'ambito delle rispettive legislazioni.

Sulle norme del testo di accordo vi è stata completa intesa tra le parti.

Da un punto di vista formale, l'Accordo, redatto sullo schema di quasi tutti gli accordi internazionali di coproduzione in

materia cinematografica, è composto di diciotto articoli suddivisi in tre capitoli.

CAPITOLO I - *Coproduzione* (dall'articolo 1 all'articolo 13)

Riguarda le coproduzioni in senso stretto e stabilisce quali sono i requisiti richiesti per la realizzazione di film in regime di coproduzione, nonché i requisiti delle imprese produttrici.

Sono fissati i limiti massimi e minimi di partecipazione finanziaria, artistica e tecnica ed è previsto, in linea di principio, (articolo 7) un equilibrio generale nei rapporti di coproduzione (finanziari, artistici e tecnici) che sarà periodicamente accertato dalle autorità dei due Paesi.

I film realizzati in coproduzione verranno considerati come film nazionali dalle competenti autorità dei due Paesi sempre che la loro realizzazione sia conforme alle disposizioni legislative vigenti nei due Paesi e beneficeranno dei vantaggi riconosciuti dalle rispettive legislazioni.

Particolare interesse riveste la disposizione contenuta nell'articolo 11, che prevede, per la realizzazione di film di elevato impegno artistico e finanziario, la partecipazione di terze imprese di produzione di Paesi con i quali le parti contraenti siano rispettivamente legate da accordi di coproduzione.

CAPITOLO II - *Intercambio* (articolo 14)

L'articolo 14 statuisce espressamente che la vendita, l'importazione, l'esportazione e la programmazione dei film dichiarati nazionali non subiranno alcuna restrizione in entrambi i Paesi; anzi ciascun contraente

faciliterà ed incoraggerà, nel proprio territorio, la diffusione del film riconosciuto nazionale dall'altro Paese.

CAPITOLO III - Disposizioni generali (dall'articolo 15 all'articolo 18)

In quest'ultimo capitolo si stabilisce che l'esecuzione dell'Accordo è regolata dalle norme di procedura annesse all'Accordo stesso relative ai termini di presentazione dei contratti, al loro contenuto, eccetera.

È prevista la costituzione di una commissione mista composta da funzionari responsabili nel settore cinematografico di ciascun Paese, assistiti da esperti della materia, che ha il compito di vigilare sulla corretta applicazione dell'Accordo, di dirimere le difficoltà che potranno presentarsi nella fase di applicazione e di proporre le modifiche che riterrà opportuno apportare all'Accordo.

L'applicazione dell'Accordo in questione non comporta per l'Italia alcun onere di carattere finanziario; solo nel caso in cui la

commissione mista si riunisca all'estero si dovrà far fronte alle spese occorrenti per la partecipazione dei funzionari del Ministero del turismo e dello spettacolo che compongono la delegazione italiana. Per la copertura delle suddette spese esiste un apposito capitolo di bilancio dello stesso Ministero relativo alle missioni all'estero.

Va tuttavia rilevato che l'operato della commissione mista potrebbe essere considerato come una delle tante iniziative promozionali del cinema italiano all'estero e come tale i relativi oneri finanziari dovrebbero gravare, come è già avvenuto in passato per altri accordi, sul fondo per la promozione all'estero istituito con l'articolo 2 della legge 10 maggio 1983, n. 182.

È appena il caso di sottolineare, peraltro, che le riunioni delle commissioni miste, previste in tutti gli accordi di coproduzione, che dovrebbero avere ricorrenza periodica, perlomeno annuale, si convocano nella realtà molto saltuariamente ed esclusivamente per problemi di rilevante gravità, riguardanti l'applicazione dell'Accordo stesso.

RELAZIONE TECNICA

Sulla base degli elementi forniti dal Ministero del turismo e dello spettacolo, si può prevedere che la commissione mista, prevista dall'articolo 16 dell'Accordo, si riunisca una volta all'anno in Tunisia.

Ipotizzando che la delegazione italiana sia composta da tre funzionari della qualifica media di primo dirigente e che la sessione abbia una durata di tre giorni, ne deriva la seguente spesa:

invio della delegazione italiana in Tunisia (3 unità × 3 giorni):

a) spese di missione:

pernottamento (lire 150.000 al giorno × 3 giorni × 3 persone)	L. 1.350.000
diaria ridotta di un terzo (dollari USA 133 = lire 153.000 al giorno × 3 giorni × 3 persone = lire 1.377.000 - lire 456.000)	» 921.000

b) spese di viaggio (biglietto aereo di andata e
ritorno Roma-Tunisi × 3 persone = lire
525.000 × 3)

» 1.575.000

Totale ... L. 3.846.000

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e la Tunisia, firmato a Tunisi il 29 ottobre 1988.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 17 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere annuo derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.900.000 a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ACCORD DE COPRODUCTION CINEMATOGRAPHIQUE
ENTRE L'ITALIE ET LA TUNISIE

—o—

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Tunisienne :

soucieux de développer la coopération culturelle et commerciale entre leurs cinématographies et les échanges de films ;

désireux de favoriser la réalisation en coproduction des films susceptibles de servir par leurs qualités artistiques et techniques le prestige des deux Pays aussi bien dans leurs territoires respectifs que dans les Pays tiers ; sont convenus de ce qui suit :

I - COPRODUCTION

ARTICLE 1

Les films réalisés en coproduction et admis au bénéfice du présent accord sont considérés comme films nationaux par les autorités des deux Pays.

Il est entendu par film de coproduction, un film de métrage supérieur à 1.600 mètres pour les longs métrages et à 290 mètres pour les courts métrages, d'un format de 35 m/m ou bien de métrage correspondant s'il s'agit d'autres formats, exécutés par un ou plusieurs producteurs italiens d'un commun accord avec un ou plusieurs producteurs tunisiens en conformité avec les dispositions du présent accord.

La réalisation de films en coproduction entre les deux Pays doit recevoir l'approbation, après consultation entre elles, des autorités compétentes des deux Pays :

- en Italie : la Direction Générale du spectacle au Ministère du Tourisme et du Spectacle,
- en Tunisie : la Direction du Cinéma au Ministère des Affaires Culturelles.

ARTICLE 2

Les films de coproduction bénéficient de plein droit des avantages qui en résultent en vertu des dispositions en vigueur dans chacun des deux Pays.

Ces avantages sont acquis seulement par la société de production du Pays qui les accorde.

Pour être admis au bénéfice de la coproduction, les films doivent être entrepris par des producteurs ayant une bonne organisation technique et financière et une expérience professionnelle reconnue par l'autorité nationale dont ils relèvent.

ARTICLE 3

Les sociétés de production désirant bénéficier des avantages du présent accord doivent présenter leurs demandes conformément aux procédures en vigueur dans chacun des deux Pays.

ARTICLE 4

Les films doivent être produits dans les conditions suivantes :

- La proportion des apports respectifs des producteurs des deux Pays peut varier de 20 à 80 %
- La participation minoritaire italienne ne pourra pas être inférieure à 30 %.
- Les 30 % du quota de la participation minoritaire au financement du film doivent être utilisés dans le Pays du coproducteur minoritaire.
- Tout film de coproduction doit comporter, de part et d'autre, une participation artistique et technique effective.
- La participation artistique et technique se fait proportionnellement à l'apport financier de chacun des coproducteurs, après consultation entre elles, des autorités compétentes des deux Pays.



ARTICLE 5

Les films doivent être réalisés par des metteurs en scène, techniciens et artistes possédant soit la nationalité Italienne ou le statut de résidents en Italie, soit la nationalité Tunisienne ou le statut de résidents en Tunisie conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans chacun des deux Pays.

En cas de coproduction tripartite, la participation de metteurs en scène, techniciens et artistes possédant la nationalité du Pays tiers est acceptée.

La participation d'interprètes n'ayant pas de nationalité de l'un ou de l'autre Pays peut être admise, après accord des deux parties.

ARTICLE 6

Les films de coproduction doivent être tournés dans le territoire de l'un des deux Pays coproducteurs à l'exception de certaines exigences de décor extérieur. Les prises de vue en intérieur doivent être réalisées, de préférence, dans le Pays du coproducteur majoritaire.

Tout film de coproduction doit comporter un négatif, et, soit un contretype, soit un internégatif, soit un interpositif.

Chaque coproducteur est propriétaire d'un des éléments de tirage énumérés ci-dessus.

Le développement du négatif doit être effectué de préférence, dans les laboratoires du Pays où a lieu le tournage.

Le tirage des copies des films en coproduction destinées à l'exploitation nationale, ainsi que les travaux de laboratoire y relatifs peuvent être réalisés dans l'un ou l'autre Pays coproducteurs, au prorata des apports de coproduction, discutés et arrêtés d'un commun accord dans chaque accord de coproduction conformément à la législation en vigueur dans chacun des deux Pays.



ARTICLE 7

Dans les limites du possible, un équilibre général doit être réalisé tant sur le plan artistique que sur celui de l'utilisation des moyens techniques des deux Pays, notamment studios et laboratoires.

ARTICLE 8

La répartition des recettes se fait proportionnellement à l'apport total de chacun des coproducteurs.

ARTICLE 9

Les exportations de films en coproduction peuvent être assurées par chacun des Pays signataires avec toutefois l'obligation pour le coproducteur minoritaire d'obtenir l'accord du coproducteur majoritaire.

ARTICLE 10

Le producteur minoritaire doit régler le solde de son quota de participation financière au coproducteur majoritaire dans les délais prescrits dans les législations des deux Pays.

ARTICLE 11

Les autorités compétentes des deux Pays examineront avec faveur la réalisation en coproduction de films de qualité internationale entre la République Italienne et la République Tunisienne, et les Pays avec lesquels l'un ou l'autre est lié par des accords de coproduction.

Les conditions d'agrément de tels films font l'objet d'un examen cas par cas.

ARTICLE 12

Les génériques, films annonces et matériel publicitaire des films réalisés dans le cadre du présent accord doivent mentionner la coproduction entre l'Italie et la Tunisie.



Sauf disposition différente convenue d'un commun accord, la présentation dans les manifestations et festivals internationaux de films coproduits doit être assurée par le Pays auquel appartient le producteur majoritaire ou, dans le cas de films à participation égale, par le Pays dont le metteur en scène est ressortissant.

ARTICLE 13

Toutes facilités sont accordées pour la circulation et le séjour du personnel artistique et technique collaborant à la production de ces films ainsi que pour l'importation et l'exploitation, dans chaque Pays, du matériel nécessaire à la réalisation et à l'exploitation des films de coproduction (pellicule, matériel technique, costumes, éléments de décors, matériel de publicité, etc...).

II - ECHANGES DE FILMS

ARTICLE 14

L'exportation, l'importation, la distribution et l'exploitation à des fins commerciales des films déclarés nationaux, ne sont soumises à aucune restriction dans le cadre de la réglementation en vigueur dans chacun des Pays.

Le transfert des bénéfices tirés de la vente et de l'exploitation des films en coproduction doit être effectué conformément aux dispositions en vigueur dans chacun des deux Pays.

III - DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 15

Les autorités compétentes des deux Pays se communiquent toutes informations concernant les coproductions, les échanges de films et, en général, toutes précisions relatives aux relations cinématographiques entre les deux Pays.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'S' or 'L' shape, is written over a circular stamp. The stamp is partially obscured by the signature and appears to be a circular seal or stamp, possibly containing text or a logo, but it is mostly illegible due to the ink and the angle of the page.

Ces mêmes autorités détermineront les normes d'application du présent accord.

ARTICLE 16

Une commission mixte a pour mission d'examiner les conditions d'application du présent accord, de résoudre les difficultés éventuelles et d'étudier les modifications souhaitables en vue de développer la coopération cinématographique dans l'intérêt commun des deux Pays.

Pendant la durée du présent accord, cette commission se réunit chaque année, alternativement en Italie et en Tunisie. Elle peut également être convoquée à la demande de l'une des Parties contractantes, notamment en cas de modifications importantes, soit de la législation, soit de la réglementation applicable à la cinématographie.

ARTICLE 17

Le présent accord entrera en vigueur à la date de l'échange des instruments de ratification.


ARTICLE 18

Le présent accord est conclu pour une durée de deux années à dater de son entrée en vigueur ; il est renouvelable par période de deux ans par tacite reconduction sauf dénonciation par l'une des Parties, trois mois avant son échéance.

Fait à Tunis, le 29 Octobre 1988

En double exemplaire et en langue française.


Pour le Gouvernement de la
République Italienne



Pour le Gouvernement de la
République Tunisienne



per copia conforme



TRADUZIONE NON UFFICIALE

ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA
TRA L'ITALIA E LA TUNISIA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica
Tunisina:

- preoccupati di sviluppare la cooperazione culturale e commerciale tra le loro cinematografie, e gli scambi di films;
 - nell'intento di favorire la realizzazione in coproduzione di films che possano contribuire, con le loro qualità artistiche e tecniche, al prestigio di entrambe i Paesi sia nei loro rispettivi territori che in Paesi terzi;
- hanno convenuto quanto segue:

I- COPRODUZIONE

ARTICOLO 1

I films realizzati in coproduzione ed ammessi a beneficiare del presente Accordo sono considerati dalle Autorità di entrambe i Paesi come films nazionali.

Per "film in coproduzione" si intende un film di metraggio superiore a 1.600 metri per i lungometraggi ed a 290 metri per i cortometraggi, di formato di 35m/m oppure di metraggio corrispondente se si tratta di altri formati, realizzati da uno o più produttori italiani di comune accordo con uno o più produttori tunisini in conformità con le disposizioni del presente Accordo.

La realizzazione di films in coproduzione tra entrambe i Paesi deve ricevere l'approvazione delle Autorità competenti di entrambe i Paesi dopo che queste ultime si siano consultate tra di loro:

- per l'Italia: la Direzione Generale dello spettacolo al Ministero del Turismo e dello Spettacolo,
- per la Tunisia: la Direzione del Cinema al Ministero degli Affari Culturali.



Articolo 2

I films in coproduzione beneficiano con pieno diritto dei vantaggi che ne derivano in virtù delle disposizioni in vigore in ciascuno dei due Paesi.

Tali vantaggi sono acquisiti unicamente dalla società di produzione del Paese che li concede.

I films, per essere ammessi a beneficiare della coproduzione, debbono essere realizzati da produttori con una buona organizzazione tecnica e finanziaria ed una esperienza professionale riconosciuta dall'Autorità nazionale da cui dipendono.

Articolo 3

Le società di produzione che desiderano beneficiare dei vantaggi del presente Accordo debbono presentare le loro domande conformemente con le procedure vigenti in ciascuno dei due Paesi.

Articolo 4

I films debbono essere prodotti alle seguenti condizioni:

- La proporzione dei rispettivi contributi dei produttori di entrambe i Paesi può variare dal 20 all'80%;

- La partecipazione minoritaria italiana non potrà essere inferiore al 30%;

- 30% della quota di partecipazione minoritaria al finanziamento del film deve essere utilizzato nel Paese del coproduttore minoritario.

- Ogni film in coproduzione deve comportare, da ambo le parti, una effettiva partecipazione artistica e tecnica;

- La partecipazione artistica e tecnica sarà in proporzione del contributo finanziario di ciascuno dei coproduttori, dopo che le Autorità competenti di entrambe i Paesi si saranno consultate tra di loro.



Articolo 5

I films debbono essere realizzati da registi, tecnici ed artisti in possesso sia della cittadinanza italiana o dello statuto di residenti in Italia, sia della nazionalità Tunisina o dello statuto di residenti in Tunisia conformemente con le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in ciascuno dei due Paesi.

In caso di produzione tripartitica, è ammessa la partecipazione di registi, tecnici ed artisti in possesso della cittadinanza di un Paese terzo.

Può essere ammessa la partecipazione di interpreti che non hanno la cittadinanza dell'una o dell'altra Parte, previo accordo di entrambe le Parti.

Articolo 6

I films in coproduzione debbono essere girati nel territorio di uno dei due Paesi coproduttori ad eccezione di alcune esigenze di scenografie esterne. Le riprese in interni debbono essere realizzate preferibilmente nel Paese del coproduttore di maggioranza.

Ogni film in coproduzione deve avere un negativo, nonché un contro-tipo, oppure un internegativo, od un interpositivo.

Ciascun coproduttore è proprietario di uno degli elementi di stampa enumerati sopra.

Lo sviluppo del negativo deve essere effettuato preferibilmente nei laboratori del Paese dove si svolgono le riprese.

La stampa delle copie dei films in coproduzione destinati alla gestione nazionale, nonché i relativi lavori di laboratorio possono essere realizzati nell'uno o nell'altro Paese coproduttore, proporzionalmente ai contributi di coproduzione dibattuti e stabiliti di comune accordo in ciascun Accordo di coproduzione conformemente con la legislazione vigente in ciascuno dei due Paesi.



Articolo 7.

Dovrà essere realizzato, entro i limiti del possibile, un equilibrio generale sia a livello artistico sia per quanto riguarda l'utilizzazione dei mezzi tecnici di entrambe i Paesi, in particolare teatri di posa e laboratori.

Articolo 8.

La ripartizione degli incassi sarà effettuata proporzionalmente al contributo totale di ciascuno dei coproduttori.

Articolo 9.

Ciascuno dei Paesi firmatari può provvedere alla esportazione di films in coproduzione, con l'obbligo tuttavia, per il coproduttore minoritario, di ottenere l'accordo del coproduttore di maggioranza.

Articolo 10.

Il produttore minoritario deve pagare il saldo della sua quota di partecipazione finanziaria al coproduttore di maggioranza entro i termini stabiliti nelle legislazioni di entrambe i Paesi.

Articolo 11.

Le Autorità competenti di entrambe i Paesi esamineranno con favore la realizzazione in coproduzione di films di livello internazionale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Tunisina, ed i Paesi con i quali l'uno o l'altro sono legati da accordi di coproduzione.

Le condizioni per il benessere a tali films saranno oggetto di un esame caso per caso.

Articolo 12.

I titoli di testa, gli annunci di films ed il materiale pubblicitario dei films realizzati nell'ambito del presente Accordo debbono menzionare la coproduzione tra l'Italia e la Tunisia.



Salvo disposizioni diverse convenute di comune accordo, la presentazione di films in coproduzione nelle manifestazioni e festivals internazionali spetta al Paese cui appartiene il produttore di maggioranza, oppure, nel caso di films con parità di partecipazione, al Paese di cui il regista è cittadino.

Articolo 13

Sarà concessa ogni agevolazione per la circolazione ed il soggiorno del personale artistico e tecnico che collabora alla produzione di tali films nonché per l'importazione e la gestione, in ciascun Paese, del materiale necessario alla realizzazione ed alla conduzione dei films in coproduzione (pellicole, materiale tecnico, costumi, elementi di scenografia, materiale pubblicitario, ecc.)

II - SCAMBI DI FILMS

Articolo 14

L'esportazione, l'importazione, la distribuzione e la gestione a fini commerciali di films dichiarati nazionali, non sono sottoposte ad alcuna limitazione nell'ambito della regolamentazione vigente in ciascuno dei Paesi.

Il trasferimento degli utili derivanti dalla vendita e dalla gestione dei films in coproduzione deve essere effettuato conformemente con le disposizioni in vigore in ciascuno dei due Paesi.

III - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 15

Le Autorità competenti di entrambe i Paesi si comunicheranno ogni informazione concernente le coproduzioni, gli scambi di films ed, in generale, ogni precisione relativa alle relazioni cinematografiche tra i due Paesi.



Queste stesse Autorità determineranno le norme di applicazione del presente Accordo.

Articolo 16

Una commissione mista avrà il compito di esaminare le condizioni di applicazione del presente Accordo, di risolvere eventuali difficoltà e di studiare le modifiche auspicabili in vista di sviluppare la cooperazione cinematografica nell'interesse comune di entrambe i Paesi.

Tale Commissione si riunirà ogni anno per tutta la durata del presente Accordo, alternativamente in Italia ed in Tunisia. Essa potrà altresì essere convocata su richiesta di una delle Parti contraenti, in particolare in caso di modifiche importanti sia della legislazione, sia della regolamentazione applicabile alla cinematografia.

Articolo 17

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

Articolo 18

Il presente Accordo è stipulato per una durata di due anni a decorrere dalla sua entrata in vigore; esso è rinnovabile per periodi di due anni per tacita riconduzione, salvo denuncia di una delle Parti tre mesi prima della sua scadenza.

Fatto a Tunisi, il 29 ottobre 1988

In doppio esemplare ed in lingua francese

Per il Governo della
Repubblica Italiana

Per il Governo della
Repubblica Tunisina

